



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'
UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito, MIUR)**

E

**L'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
(di seguito, INAIL)**



(di seguito denominate le Parti)

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ha previsto all'articolo 1, comma 159, di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia con cui sono state assegnate al MIUR risorse pari a 150 milioni, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e con successiva delibera CIPE 30 giugno 2014 n. 22, con il quale sono stati stanziati sempre in favore del MIUR ulteriori finanziamenti pari a 400 milioni sempre interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca con il quale è stata autorizzata la stipula da parte delle Regioni di mutui trentennali a carico dello Stato al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica la cui gestione è in capo al MIUR;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito decreto legislativo n. 81 del 2008), recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;

VISTE le attività da esercitare per le finalità anzi citate sono indicate, tra l'altro, all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, commi 1, 2, lett. d) ed f), 5 e 6, lettera a);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'Ispesl e l'Ipsema, attribuendone le relative funzioni all'Inail, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Carta d'Intenti sottoscritta in data 24 giugno 2010 tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Inail con la quale si è definito un piano di azioni in materia di educazione alla sicurezza sul lavoro, alla



legalità e alla responsabilità, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione";

VISTO l'Addendum alla Carta di intenti, siglato in data 7 dicembre 2011, con il quale sono stati integrati ed ampliati gli obiettivi indicati nella Carta stessa per la definizione di una pianificazione strategica degli interventi da realizzare sul territorio nazionale;

VISTI i Protocolli di Intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Inail del 20 febbraio 2002, 29 gennaio e 18 maggio 2007 con i quali è stata consolidata la collaborazione tra Inail e Miur attraverso l'attivazione di programmi di interventi per la sensibilizzazione dei giovani studenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

PREMESSO CHE

- il MIUR ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
- il MIUR gestisce e attua, tra l'altro, misure di finanziamento destinate ad interventi di edilizia scolastica, anche promuovendo la diffusione della sicurezza degli edifici scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento;
- l'Inail è l'Ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per l'Inail, che pertanto intende proseguire nella strategia di promuovere iniziative di sviluppo della cultura della prevenzione per contribuire al superamento delle distanze tra scuola e mondo del lavoro;
- il miglioramento continuo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non può prescindere dall'attuazione di un adeguato programma di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure preventive, basato su un'efficace azione di formazione ed informazione anche di coloro i quali si inseriscono nel mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE LE PARTI



- concordano sull'importanza di promuovere programmi di sostegno per la sicurezza degli edifici scolastici nelle scuole e la prevenzione e protezione dai rischi connessi;
- convengono che il miglioramento della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento può essere realizzato attraverso lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- concordano sulla necessità di fornire a tutto il personale che opera nella scuola nonché agli studenti una idonea formazione sui temi della sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di preservare la salute e l'incolumità all'interno delle medesime istituzioni scolastiche;
- concordano sulla necessità di ideare e realizzare proposte progettuali, educative e didattiche, che mirano a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

RITENUTO CHE

in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, le interazioni e le sinergie tra MIUR ed Inail costituiscono una modalità funzionale per perseguire efficaci politiche di prevenzione e per fornire risposte integrate e di qualità all'esigenza di garantire la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di apprendimento e nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei propri ruoli e competenze;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione finalizzata all'individuazione di strategie di intervento e alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Modalità di attuazione)

1. Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di competenza, sulla base di criteri di selezione e di priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni di obiettivi e delle attività di sviluppo.



2. Le attività da svolgere in esecuzione del presente Protocollo e le relative modalità organizzative sono regolate da appositi accordi operativi definiti anche sulla base delle indicazioni del Comitato di Coordinamento previsto al successivo art. 4 e possono caratterizzarsi anche per la costituzione di *team* progettuali e gruppi di lavoro.
3. Le Parti possono, ove necessario, valutare, di volta in volta, l'eventuale coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Istituzioni pubbliche, in considerazione delle specificità delle rispettive competenze.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Il MIUR e l'Inail, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere a disposizione risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze al fine di realizzare iniziative progettuali e piani operativi con particolare riferimento a percorsi formativi rivolti al personale scolastico nonché agli studenti in attuazione del presente Protocollo, attraverso l'eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a rendere disponibili, ove possibile, risorse finanziarie, nell'ambito delle specifiche previsioni di bilancio, finalizzate alla organizzazione congiunta di iniziative formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita, di studio e di lavoro, come definite negli accordi operativi da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo.

Articolo 4

(Comitato di Coordinamento)

1. La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo è svolta attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico composto da sei rappresentanti, tre per il MIUR e tre per l'INAIL.
2. Il Comitato di Coordinamento predispone piani annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi strategici e programmatici degli interventi da realizzare e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione degli accordi operativi con riferimento alle singole iniziative realizzate e al livello di raggiungimento degli obiettivi e all'efficacia delle azioni.
3. Predispone il *report* annuale delle attività svolte da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Articolo 5

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente Protocollo prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del decreto legislativo 196/2003.



Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata triennale e può essere rinnovato o modificato alla scadenza.

20 NOV. 2015

PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ,
DELLA RICERCA

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini

PER L'INAIL

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo De Felice

26 GEN. 2016